



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 luglio 2015 n.105

(Ratifica Decreto Delegato 20 maggio 2015 n.77)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 20 maggio 2015 n.77 – Normativa sul diritto all'educazione, istruzione, formazione e inclusione scolastica delle persone con disabilità - promulgato:

Visto l'articolo 23, comma 2, della Legge 10 marzo 2015 n.28

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 12 maggio 2015;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 25 giugno 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 maggio 2015 n.77 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

NORMATIVA SUL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione delle finalità e dei principi generali indicati negli articoli 2 e 4 della Legge 10 marzo 2015 n. 28, la Repubblica di San Marino riconosce e garantisce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità.

Art. 2 *(Progetto integrato di vita)*

1. La persona con disabilità ha diritto ad un intervento integrato che assicuri il completo sviluppo delle sue potenzialità individuali e favorisca la conduzione di una vita piena e soddisfacente.

2. Il progetto va costruito con la persona disabile, dagli operatori delle Istituzioni scolastiche e dei Servizi sanitari e socio-sanitari, in accordo con i componenti del contesto familiare e sentiti anche eventuali referenti di altre agenzie educative, culturali e sportive.

3. La persona con disabilità ha il diritto di essere coinvolta e informata nella definizione e nella realizzazione del progetto d'intervento, tenendo conto dell'età, del livello di maturità e delle caratteristiche specifiche del deficit.

4. La progettazione viene predisposta tenendo nella dovuta considerazione i bisogni, le risorse individuali e il contesto di vita della persona con disabilità ed avendo come finalità privilegiata l'attivazione di percorsi di empowerment che, nell'evitare ogni deriva di natura assistenzialistica, favoriscano l'autonomia e l'autodeterminazione, prevenendo l'istituzionalizzazione e consentendo il massimo livello di vita indipendente.

Art. 3

(Qualificazione degli operatori)

1. Le Istituzioni scolastiche e i Servizi socio-sanitari sono tenuti a promuovere il successo scolastico e formativo degli studenti che si trovano in una situazione di disabilità e a garantire loro il diritto ad un intervento integrato, nell'ottica di una reale inclusione nei percorsi educativi e formativi.

2. L'intervento deve essere elaborato e realizzato da personale in possesso di requisiti professionali adeguati. Tale personale va individuato secondo modalità che assicurino la congruenza delle competenze professionali rispetto ai bisogni individuali e alle specificità del progetto integrato di vita di cui all'articolo 2. Il personale, quantunque in possesso di adeguati requisiti e competenze di base, va sostenuto tramite percorsi di aggiornamento e di formazione in servizio, funzionali alle specificità delle situazioni seguite.

Art. 4

(Il contesto familiare del minore con disabilità)

1. La Repubblica di San Marino riconosce il contesto familiare come soggetto giuridico titolare di responsabilità prevalente nei confronti del minore con disabilità.

2. Riconosce, altresì, che l'efficacia degli interventi programmati e messi in atto a favore dello studente con disabilità è legata alle modalità di collaborazione e alle possibili forme di condivisione con il contesto familiare stesso, nel rispetto dei ruoli di tutte le figure coinvolte.

Art. 5

(Diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità)

1. Al bambino con disabilità è assicurato l'accesso ai Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia.

2. È garantito, altresì, il diritto dello studente con disabilità all'educazione e all'istruzione nelle sezioni/classi di tutti gli ordini e gradi del sistema scolastico e formativo sammarinese e nelle Istituzioni universitarie.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti dal deficit.

Art. 6

(Commissione Tecnica per l'Inclusione Scolastica)

1. La Commissione Tecnica per l'Inclusione Scolastica, di cui all'articolo 9 della Legge 9 settembre 2014 n.142, nelle sedi scolastiche e formative in cui sono iscritti studenti con disabilità, è impegnata a promuovere l'attivazione di tutte le risorse umane, professionali, didattiche e tecnologiche utili ad una piena inclusione e a sollecitare una proficua riorganizzazione dei tempi e degli spazi, nonché una didattica inclusiva, allo scopo di offrire risposte efficaci ai bisogni educativi specifici di tali studenti.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, verranno emanate da parte della Commissione Tecnica apposite linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Le linee guida dovranno essere periodicamente aggiornate, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e pedagogico-didattiche in materia.

3. La Commissione Tecnica predispose annualmente il piano generale per l'inclusione degli studenti con disabilità. Qualora sussistano valide motivazioni cliniche, psicologiche o pedagogiche, può ritardare di un anno l'inizio della scolarizzazione di tali studenti rispetto ai tempi previsti nell'articolo 1 della Legge 12 febbraio 1998 n.22, oppure può protrarre la loro permanenza in un ciclo di istruzione elaborando uno specifico progetto formativo.

4. Sulla base dell'accertamento diagnostico e dell'analisi funzionale dei singoli casi, la Commissione Tecnica attiva la presenza di docenti specializzati per il sostegno didattico e l'inclusione o di altro personale qualificato, tenendo conto della natura e della gravità del deficit, del numero di studenti iscritti nella medesima sezione/classe e delle condizioni strutturali della sede scolastica.

Art. 7

(Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica)

1. Si estendono i compiti delle unità di lavoro, di cui all'articolo 11 della Legge n.142/2014, per favorire la continuità orizzontale e verticale degli interventi in favore degli studenti con disabilità, nonché per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto delegato e nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2.

2. In particolare, in occasione di ogni passaggio da un ordine di scuola al successivo, i gruppi di lavoro delle Istituzioni scolastiche coinvolte si coordinano per elaborare, in collaborazione con il Servizio Minori e con l'eventuale supporto di altri specialisti, un progetto ponte che possa agevolare l'inserimento dello studente con disabilità nel nuovo contesto, in una prospettiva di continuità educativa, didattica e formativa.

Art. 8

(Competenze del Servizio Minori)

1. Ai Servizi socio-sanitari compete il ruolo di consulenza e supporto specialistico in tutte le fasi del processo evolutivo dello studente con disabilità.

2. In particolare, il Servizio Minori provvede a redigere, sulla base degli esiti diagnostici e considerate le indicazioni emergenti dal contesto familiare e scolastico, una diagnosi funzionale che comporta:

- a) la raccolta di dati anamnestici, clinici, familiari e sociali;
- b) l'analisi dei livelli di competenza nelle aree fondamentali dello sviluppo cognitivo, linguistico, motorio-prassico, sensoriale e dell'autonomia personale e sociale;
- c) la rilevazione di aspetti psicologici, affettivo-emotivi, relazionali e comportamentali;
- d) le indicazioni sugli obiettivi di sviluppo e di apprendimento a breve, medio e lungo termine.

3. La diagnosi funzionale di cui al comma 2 viene trasmessa al contesto familiare dello studente ed alle Istituzioni scolastiche di riferimento. Viene verificata annualmente ed aggiornata almeno ogni tre anni, con possibilità di integrazioni annuali sulla base di ulteriori accertamenti clinici e/o di cambiamenti nel contesto di vita del minore.

4. Vengono parimenti riconosciute le diagnosi funzionali effettuate da professionisti privati, purché convalidate dal Servizio Minori e corrispondenti ai criteri indicati nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Il Servizio Minori, inoltre, provvede a progettare e, nell'ambito delle proprie competenze, condurre interventi individualizzati, anche estesi al contesto familiare, che possono affiancarsi all'azione educativa della scuola.

Art. 9

(Competenze delle Istituzioni scolastiche e formative)

1. Le Istituzioni scolastiche e formative, in relazione ai contenuti delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, predispongono gli interventi pedagogico-didattici necessari per perseguire il successo formativo degli studenti con disabilità, adottando metodologie educative inclusive e percorsi individualizzati e personalizzati, che possano favorire lo sviluppo delle potenzialità, la socializzazione, l'apprendimento e la massima autonomia possibile.
2. In particolare i docenti, entro il primo bimestre di ogni anno scolastico, con la collaborazione del Servizio Minori ed eventualmente di altri specialisti, coinvolgendo il contesto familiare elaborano un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lo studente con disabilità, che deve contenere:
 - a) i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento da perseguire nel corso dell'attività educativa e didattica;
 - b) i percorsi didattici individualizzati e personalizzati, con indicazione delle specifiche metodologie e strategie di inclusione;
 - c) i criteri e le forme di verifica e di valutazione.
3. Al termine dell'anno scolastico i docenti stilano una relazione in cui vengono documentati i percorsi educativo-didattici messi in atto ed i risultati conseguiti. La relazione viene trasmessa al contesto familiare dello studente, al Servizio Minori e ai componenti della Commissione Tecnica per l'Inclusione Scolastica. L'insieme delle relazioni viene trasmesso, alla fine di ogni ciclo di istruzione e nel passaggio dalla Scuola Media Inferiore alle Scuole secondarie di secondo grado, alle Istituzioni scolastiche successive per facilitare l'elaborazione del progetto ponte di cui all'articolo 7, comma 2, e a garanzia della continuità del percorso educativo-didattico.

Art. 10

(Monitoraggio del PEI)

1. Alla fine di ogni quadrimestre i soggetti responsabili dell'elaborazione del PEI, di cui all'articolo 9, comma 2, verificano l'efficacia dei percorsi didattici intrapresi e degli interventi messi in atto dal Servizio Minori, riguardo all'alunno con disabilità, alla sezione/classe e alla comunità scolastica di appartenenza.
2. Qualora vengano rilevate, collettivamente o da parte dei singoli soggetti deputati al monitoraggio, difficoltà impreviste nel quadro comportamentale, di relazione o relative all'apprendimento dell'alunno, possono essere effettuate verifiche straordinarie al di fuori dei termini temporali stabiliti al comma 1. Gli esiti di queste verifiche possono essere recepiti nel PEI, tramite opportune modifiche e integrazioni, oppure confluire nella predisposizione della progettazione individualizzata del successivo anno scolastico.

Art. 11

(Corresponsabilità dell'intera comunità scolastica)

1. Tutti gli adulti della sede scolastica in cui è iscritto uno studente con disabilità, a partire dagli insegnanti del Consiglio di sezione/classe, sono impegnati nel percorso di inclusione, nella prospettiva della piena valorizzazione ed efficacia di ogni possibile apporto professionale.
2. Il pieno coinvolgimento dell'intera comunità scolastica è condizione e garanzia per la continuità verticale ed orizzontale del progetto inclusivo.

Art. 12

(Docente specializzato per il sostegno didattico e l'inclusione)

1. Il docente specializzato per il sostegno didattico e l'inclusione è un insegnante in possesso di specifici requisiti formativi e competenze professionali, che coopera con il Dirigente Scolastico, con gli altri insegnanti del Consiglio di sezione/classe e con tutte le figure coinvolte nel PEI, al fine di promuovere una scuola inclusiva in grado di offrire risposte adeguate ai bisogni affettivi, sociali e di apprendimento di tutti gli studenti.

2. Il docente specializzato viene assegnato alla sezione/classe in cui è iscritto uno studente con disabilità ed assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva. Collabora pienamente con i docenti della sezione/classe nella elaborazione e realizzazione del PEI. Partecipa a tutte le attività di competenza del Collegio dei Docenti e del Consiglio di sezione/classe, comprese le operazioni di progettazione e di valutazione.

Art. 13

(Disposizioni sulla valutazione individualizzata)

1. Lo studente con disabilità ha diritto ad una valutazione accurata, attendibile e tempestiva.

2. La valutazione è strettamente correlata ai traguardi di competenza e agli obiettivi contenuti nel PEI, documenta i progressi e i risultati conseguiti durante i percorsi didattici e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dello studente con disabilità.

3. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi individualizzati e personalizzati, attivando le azioni formative da intraprendere, regolando quelle avviate, promuovendo il bilancio critico su quelle condotte a termine.

4. Le Istituzioni scolastiche e formative adottano modalità e strumenti valutativi che consentono all'alunno con disabilità di dimostrare effettivamente i progressi conseguiti nell'acquisizione delle competenze cognitive, affettive e sociali, in rapporto alle potenzialità personali e ai livelli di apprendimento e autonomia iniziali.

5. Durante gli esami conclusivi della Scuola Media Inferiore e del ciclo secondario di istruzione, i docenti specializzati per il sostegno didattico e l'inclusione partecipano alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio finale. Gli studenti con disabilità possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativi e didattici attuati sulla base del PEI. Anche in sede di esami possono essere riservati a tali studenti tempi differenziati, specifici ausili e assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

6. Con specifico riferimento agli esami conclusivi della Scuola Secondaria Superiore, gli studenti con disabilità che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, possono sostenere prove differenziate coerenti con il medesimo e vengono valutati secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 del Decreto - Legge 25 ottobre 2010 n. 171.

Art. 14

(Fabbisogno di personale docente)

1. Al fine di dare piena attuazione alla delega di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), della Legge n. 28/2015, la definizione del primo fabbisogno di personale della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 65 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, terrà conto delle risorse professionali necessarie a garantire l'effettiva continuità degli interventi in favore degli studenti con disabilità.

Art. 15

(Personale in ruolo e formazione continua dei docenti)

1. Nell'ambito dei programmi di formazione in servizio del personale docente di tutti gli ordini e gradi del sistema scolastico e formativo sammarinese, inclusi i Servizi Socio-Educativi per la

Prima Infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle tematiche connesse alla disabilità, alle metodologie inclusive e alle strategie educative e didattiche da attivare nei percorsi individualizzati e personalizzati. Tutti gli educatori e insegnanti sono tenuti, altresì, a partecipare ad incontri formativi specifici per progetti di inclusione di alunni iscritti nelle proprie sezioni/classi.

2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 possono essere progettati e attuati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino.

3. I docenti in ruolo possono presentare al proprio Dirigente Scolastico, entro il 10 giugno di ogni anno, domanda per ricoprire incarichi per il sostegno didattico e l'inclusione.

Art. 16

(Criteri per l'assegnazione di incarichi e supplenze per il sostegno didattico e l'inclusione)

1. L'Ufficio Gestione del Personale procede all'assegnazione degli incarichi e delle supplenze per il sostegno didattico e l'inclusione sulla base delle deliberazioni della Commissione Tecnica per l'Inclusione Scolastica e della Commissione per la formazione annuale del piano generale delle cattedre, di cui all'articolo 53 della Legge n. 188/2011, attenendosi a quanto ulteriormente disposto nei successivi commi.

2. Allo scopo di assicurare qualità e professionalità ai progetti di inclusione scolastica, in tutti gli ordini e gradi di scuola, nei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia e nel Centro di Formazione Professionale gli incarichi e le supplenze conferiti per sostegno, che richiedono il ricorso alle pubbliche graduatorie, vengono assegnati nel rispetto delle vigenti norme in materia di continuità educativo-didattica degli interventi ma, prioritariamente, agli aspiranti educatori e insegnanti già in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno oppure di un'adeguata esperienza professionale specifica, così come qualificata al successivo articolo 19.

3. Si intendono esclusi dalla disciplina prevista nel comma 2, i conferimenti per sostegno agli educatori e insegnanti titolari di incarico a tempo indeterminato e al personale docente già in ruolo, fatto salvo il rispetto delle norme relative alla continuità educativo-didattica degli interventi.

Art. 17

(Corsi di Specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione)

1. La competente Segreteria di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino e altre eventuali sedi universitarie, organizza Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione, in accordo con la normativa vigente in materia di riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio.

2. I Corsi di specializzazione di cui al comma 1 potranno prevedere percorsi formativi ridotti per gli iscritti già in possesso di esperienza professionale specifica, attestata tramite le apposite certificazioni rilasciate dall'Ufficio Gestione Personale PA, di cui all'articolo 19.

Art. 18

(Efficacia dei titoli di specializzazione già conseguiti)

1. Sono da ritenersi equipollenti ai titoli di specializzazione conseguiti al termine dei Corsi di cui all'articolo 17, tutti i titoli inclusi nell'Allegato A.

2. Modifiche all'Allegato A possono essere adottate con apposito decreto delegato.

Art. 19

(Valutazione e certificazione dell'esperienza professionale specifica)

1. Non sono tenuti al conseguimento del titolo di specializzazione gli educatori e insegnanti di cui all'articolo 16, comma 2, che abbiano già prestato servizio di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi e ad orario parziale, purché per un periodo complessivo di almeno 180 giorni di calendario in ciascuno dei tre anni.
2. Nel computo del servizio per sostegno già prestato di cui al comma 1, non vanno inclusi gli incarichi a tempo determinato conferiti per attività di animazione nei Centri Estivi.
3. L'Ufficio Gestione Personale PA rilascia certificazione attestante l'eventuale soddisfacimento dei requisiti relativi all'esperienza professionale specifica, di cui al comma 1.
4. In caso di non soddisfacimento dei requisiti richiesti, la certificazione di cui al comma 3 riporterà gli estremi dell'esperienza professionale specifica già maturata.

Art. 20

(Norme di coordinamento e transitorie)

1. Le documentazioni comprovanti il conseguimento dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione, vengono verificate dalla Commissione per la formazione delle graduatorie per incarichi e supplenze, di cui all'articolo 52 della Legge n. 188/2011.
2. Gli elementi analitici specificati nelle graduatorie per l'insegnamento, di cui all'articolo 12 della Legge 17 luglio 1979 n.41, vengono integrati indicando l'eventuale possesso di titolo di specializzazione e dell'esperienza professionale specifica di cui all'articolo 19, comma 1.
3. L'applicazione dell'articolo 16 decorre a partire dall'assegnazione degli incarichi e delle supplenze per il sostegno didattico e l'inclusione relativi all'anno scolastico 2017/2018.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

Allegato A al Decreto Delegato 1 luglio 2015 n.105

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE EQUIPOLLENTI

1. Titoli di specializzazione rilasciati dalle Università italiane al termine dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.
2. Titoli di specializzazione previsti dalla previgente normativa italiana, conseguiti al termine di percorsi finalizzati alla specializzazione per il sostegno. In particolare:
 - a) per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, i percorsi formativi aggiuntivi del corso di laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze della formazione primaria, di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998;
 - b) per le scuole secondarie, i percorsi formativi aggiuntivi delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, di cui all'articolo 4, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998.